

San Gallo, 2 febbraio 2017

Senza embargo

Sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017

Eritrea: il Tribunale amministrativo federale modifica la prassi in materia di espatrio illegale

Nella sentenza D-7898/2015* del 30 gennaio 2017, il Tribunale amministrativo federale ha esaminato se i cittadini eritrei che hanno lasciato illegalmente il loro Paese abbiano da temere persecuzioni in caso di rimpatrio. Il Tribunale è giunto alla conclusione che l'espatrio illegale non basta, di per sé solo, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. A tal fine occorrono, ben più, ulteriori elementi individuali. La sentenza non si esprime invece sulla diserzione o su questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento.

Secondo la prassi sinora vigente, l'espatrio illegale dall'Eritrea (reso verosimile) era considerato già di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. In seguito ad approfondita disamina delle informazioni aggiornate sui Paesi, il Tribunale amministrativo federale è giunto alla conclusione che tale prassi non può più essere confermata. Quindi non si può più presumere che una persona espatriata illegalmente dall'Eritrea rischi per quest'unica ragione di essere perseguitata ai sensi del diritto d'asilo. In questo contesto è di particolare rilievo il fatto che i membri della diaspora fanno ritorno in Eritrea (per soggiorni di breve durata), e tra di essi anche persone che hanno lasciato il Paese illegalmente.

Date queste premesse, non è più possibile ipotizzare che i cittadini eritrei siano esposti in patria, soltanto a causa di un espatrio illegale, a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo. Fa dunque difetto un motivo di persecuzione rilevante ai sensi del diritto d'asilo, poiché nei casi non problematici di ritorno (di breve durata) non si può certo affermare che le persone espatriate illegalmente vengano considerate in modo generalizzato come traditori e sottoposte a gravi punizioni per motivi rilevanti ai sensi del diritto d'asilo. In caso di rimpatrio, occorre ammettere un rischio di persecuzione rilevante in materia d'asilo soltanto se oltre all'espatrio illegale vengono ad aggiungersi altri fattori che agli occhi delle autorità eritree fanno apparire il richiedente come persona invisa.

La questione del trattamento da riservare in materia d'asilo ai disertori non era oggetto del procedimento in esame. Tantomeno occorreva nella fattispecie esaminare se l'esecuzione dell'allontanamento fosse inammissibile o ragionevolmente inesigibile a causa del rischio di arruolamento nel servizio nazionale o per altri motivi, dato che il ricorrente era già a beneficio dell'ammissione provvisoria, e quindi non deve lasciare la Svizzera nonostante la reiezione del ricorso.

La sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

** La sentenza D-7898/2015 è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V riunite. Essa riguarda l'analisi della situazione in Eritrea e il relativo apprezzamento giuridico, la cui validità travalica i limiti della singola fattispecie e si estende a tutta una serie di procedure.*

Contatto

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione

+41 (0)58 705 29 86 / +41 (0)79 619 04 83, medien@bvger.admin.ch